

REGOLAMENTO (CE) N. 2038/94 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1994

in ordine al regolamento (CE) n. 121/94 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti nel settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea da una parte e la Repubblica di Bulgaria e la Romania dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 1606/94 della Commissione, del 1° luglio 1994, relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea da una parte e la Repubblica di Bulgaria e la Romania dall'altra⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1906/94⁽⁴⁾, ha fissato, in particolare i quantitativi di frumento tenero originari della Bulgaria che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù dell'accordo interinale concluso con tale paese;

considerando che la Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi superino il contingente annuo; che le domande di titolo presentate l'8 agosto 1994 per l'importazione di frumento tenero in provenienza dalla Bulgaria vertono su 3 800

tonnellate, mentre il quantitativo massimo che può essere importato con il beneficio di un prelievo ridotto del 60 % è pari a 1 900 tonnellate;

che è quindi necessario fissare le corrispondenti percentuali di riduzione per le domande di titoli di importazione presentate l'8 agosto 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli per l'importazione a prelievo ridotto del 60 %, nel quadro del contingente relativo alla Bulgaria di cui al regolamento (CE) n. 1606/94, presentate l'8 agosto per il frumento tenero di cui al codice NC 1001 90 99 e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 26.